

REGOLAMENTO (UE) 2017/1601 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 26 settembre 2017****che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il piano per gli investimenti esterni dell'Unione (PIE) prevede la creazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), come primo pilastro, la fornitura di assistenza tecnica, come secondo pilastro, e il miglioramento del clima per gli investimenti e del contesto politico generale nei paesi partner, come terzo pilastro.
- (2) L'EFSD mira a sostenere investimenti destinati principalmente all'Africa e al vicinato dell'Unione, in quanto strumento che permette di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), in particolare l'eliminazione della povertà, e degli impegni assunti nel quadro della politica europea di vicinato, riveduta di recente. Mediante il sostegno a tali investimenti, l'EFSD mira ad affrontare le specifiche cause socioeconomiche della migrazione, tra cui la migrazione irregolare, nonché a contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi di origine e al rafforzamento delle comunità di transito e d'accoglienza. In quanto parte del PIE, l'EFSD dovrebbe inoltre contribuire all'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (accordo di Parigi).
- (3) Gli investimenti a titolo dell'EFSD dovrebbero completare e rafforzare le iniziative messe in atto nel contesto della politica migratoria dell'Unione nei confronti dei paesi terzi, inclusa, ove opportuno, l'attuazione del nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione.
- (4) L'EFSD dovrebbe essere guidato dagli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione come sanciti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dalla politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'EFSD dovrebbe inoltre consentire agli investitori e alle imprese private, in particolare le micro, piccole e medie imprese, di contribuire in maniera più efficace allo sviluppo sostenibile nei paesi partner, in linea con le politiche dell'Unione in materia di sviluppo e di

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 settembre 2017.

